Prot. n. 1505

ACCORDO SINDACALE BRACCIANTI

ANNO 2016 -2018

Il giorno 15 febbraio 2016 presso la Sede Aziendale di AZIMUT SpA Via Trieste 90/a rappresentata da:

Stefano Di Stefano, Amministratore Delegato di Azimut S.p.A.

E

le Organizzazioni Sindacali rappresentate da:

FLAI CGIL [redacted]

UILA UIL [redacted]

FAI CISL [redacted]

i delegati sindacali braccianti:

[redacted]

in relazione all'utilizzo del personale bracciantile avventizio nel Servizio Manutenzione Verde

LE PARTI

- premesso che AZIMUT svolge attività di manutenzione del verde pubblico e di conduzione della serra e del vivaio, per conto del Comune di Ravenna (in forza del contratto di servizio valido per il quindicennio 1.7.2012/30.06.2027 a seguito della gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio privato operativo),e che per lo svolgimento di parte di quest'attività si avvale di lavoratori braccianti avventizi disciplinati dal CCNL del 25.05.2010 di categoria e dalle sue integrazioni locali;
- considerato che per raggiungere espressivi livelli di qualità nel servizio manutenzione aree verdi, è necessaria una corretta esecuzione degli interventi ed una maggiore razionalizzazione nell'utilizzo dei mezzi e del personale;
- considerato che fra le maestranze in questione esistono le professionalità richieste affinché AZIMUT possa svolgere al meglio i propri compiti nel servizio di manutenzione delle aree verdi e di conduzione della serra e del vivaio comunale.

CONCORDANO

1. L'attività lavorativa si svolgerà di norma della terza settimana di Febbraio fino al 30 Novembre di ogni anno oggetto dell'accordo. Di norma saranno riassunti quei lavoratori che hanno prestato la loro attività in AZIMUT nell'anno precedente.
2. A fronte di mutate esigenze aziendali, derivanti dal cambiamento dell'attività lavorativa, le parti opereranno per quanto possibile con l'intento di salvaguardare i livelli occupazionali. In tal senso l'Azienda si impegna ad informare preventivamente le OO.SS. e le rappresentanze sindacali.
3. Ferme restando le sinergie attivabili nell'ambito del rapporto con il socio privato connaturato allo schema dell'affidamento di compiti operativi a seguito della gara c.d. doppio oggetto, l'azienda ritiene di confermare in ogni caso la presenza di un nucleo di personale dipendente aziendale da

adibire al servizio oggetto del presente accordo, potendosi prevedere anche la possibilità di acquisire nuovi servizi similari e l'opportunità di formare il personale in riferimento alle nuove sopravvenute esigenze.

4. L'organico, per il periodo di validità del presente accordo, sarà composto dal personale che ha svolto attività lavorativa nel corso dell'anno precedente (per un totale di addetti alla manutenzione di aree verdi con contratto di personale bracciantile avventizio pari a circa 18 unità come da tabella allegata) non escludendo la possibilità per l'Azienda di assumere altro personale bracciantile avventizio in caso di necessità e fatto salvo quanto previsto dalla prima parte del capoverso precedente.
5. Il personale sarà avviato per le attività necessarie alla soddisfazione degli obblighi contrattuali di AZIMUT nei confronti del Comune di Ravenna, e svolgerà mansioni lavorative relative alle capacità professionali acquisite nel tempo ed all'inquadramento professionale di appartenenza.
6. Ai singoli lavoratori, che hanno già prestato attività lavorativa presso AZIMUT nel corso dell'anno precedente quello di riferimento, con la riassunzione, sarà garantita l'occupazione per un numero minimo di giornate a 176, fatte salve le cause indipendenti dalla volontà delle parti quali: carenza di lavoro, calamità, assenza per malattia, infortunio, maternità. In caso di eventuali inidoneità parziali, le singole posizioni saranno di volta in volta valutate, verificando fra le parti le condizioni per garantire l'obiettivo dei minimi di giornate stabilite. I lavoratori di nuova assunzione svolgeranno una quantità di giornate lavorative in relazione alle professionalità espresse ed alle esigenze tecniche organizzative dell'Azienda.
7. Premesso che a parità di condizioni economiche ed organizzative, l'Azienda privilegerà l'utilizzo di lavoro diretto rispetto all'appalto di servizio, in relazione all'effettivo andamento meteorologico e alle effettive esigenze di soddisfazione dei requisiti contrattuali, l'Azienda valuterà la possibilità del superamento del numero di giornate minimo di lavoro, oltreché sulla base delle reali possibilità e necessità sopra descritte, anche della effettiva capacità dei singoli lavoratori di soddisfazione delle esigenze professionali determinate. Le condizioni sopra determinate saranno valutate nel corso di un incontro fra le parti da effettuarsi entro il mese di ottobre. Le attività di manutenzione verde concesse in appalto a ditte terze saranno oggetto di specifica informativa in sede di incontro fra le Parti da tenersi entro il mese di maggio di ogni anno. Ulteriori incontri in materia potranno essere richiesti da entrambe le parti.
8. I lavoratori potranno essere riuniti in gruppi o squadre di specializzazione o qualifica senza che ciò determini differenze immotivate di giornate lavorative fra gli stessi.
9. Per attivare l'avviamento al lavoro l'Azienda comunicherà al Centro per l'impiego competente i lavoratori di cui all'organico aziendale ed avvierà al lavoro il numero di operai agricoli necessario a svolgere il programma di lavoro predisposto dall'Azienda.
10. La gestione degli avviamenti nei vari cantieri avverrà su indicazione del Responsabile del Servizio.
11. Nel caso di indisponibilità del lavoratore o della lavoratrice, l'Azienda si dichiara disponibile a far recuperare, entro e non oltre il 30 Novembre, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative:
    - per un massimo di sei giornate lavorative di permessi individuali da concordarsi fra l'Azienda e i lavoratori stessi;
    - le giornate perse solo nel caso in cui l'assenza sia giustificata da certificazione medica (malattia infortunio — maternità);
    - le giornate perse per assistenza o gravi motivi familiari fino al 2° grado di parentela da giustificare con appropriata documentazione;

- casi particolari inerenti al recupero di eventuali giornate, saranno esaminati singolarmente fra le parti.

12. L'orario giornaliero di lavoro sarà svolto di norma fra le ore 7.00 e le ore 13.30, dal lunedì al sabato, giornata che sarà lavorata solo esclusivamente in caso di necessità.
13. Fermo restando l'orario di inizio e fine lavoro sopra definito, il personale si impegna a contenere di norma nei limiti fisiologici i tempi di percorrenza per recarsi dalla sede aziendale al cantiere di lavoro e per rientrare dal cantiere alla sede aziendale.
14. Fermo restando la natura a tempo determinato e precario del rapporto di lavoro, in relazione all'esigenza di contenere complessivamente i costi di gestione per l'effettuazione del servizio, realizzando in tal modo gli obiettivi di settore e di determinare progressivi livelli di partecipazione dei lavoratori alla realizzazione degli obiettivi di redditività e produttività, le parti convengono sull'opportunità di confermare il salario variabile incentivante — denominato "Premio di risultato" - introdotto sperimentalmente nel 2002 quale integrazione delle retribuzioni definite dalle norme contrattuali vigenti, determinato come segue:
    - alla realizzazione dell'obiettivo di Margine Operativo Lordo del settore manutenzione verde, così come dedotto dal bilancio analitico aziendale, a tutto il personale bracciantile sarà corrisposto un premio lordo pari al 2,5% della retribuzione individuale lorda percepita nell'anno di riferimento. Tale importo sarà ridotto proporzionalmente in caso di non raggiungimento del 100% dell'obiettivo, sino all'annullarsi dello stesso in caso di realizzazione inferiore al 65 % dell'obiettivo. Per risultati maggiori si avrà un incremento per interpolazione lineare fino al massimo del 10% in più della cifra prevista per il raggiungimento del MOL. I punti di interpolazione lineare per l'incremento o la decurtazione del premio avranno pari valore.
    - a ciascun lavoratore sarà corrisposto un ulteriore importo, pari al 3,0% della retribuzione individuale percepita nell'anno di riferimento, sulla base della valutazione della prestazione individuale effettuata in maniera insindacabile da parte del direzione aziendale, utilizzando gli strumenti già presenti in azienda.

    Sarà assegnato una valutazione numerica da 1 a 10 per ogni "ambito di giudizio" sottoindicato (n. 8 "ambiti di giudizio"), saranno sommati i punteggi raggiunti in tutti gli ambiti e la perequazione economica sarà così effettuata:

punteggio	percentuale
da 8 a 32	0
da 33 a 48	25
da 49 a 56	50
da 57 a 72	75
da 73 a 80	100

Ambiti di giudizio:

1. impegno e interesse al lavoro
2. affidabilità e diligenza
3. disponibilità
4. qualità e accuratezza del lavoro
5. produttività
6. competenza e conoscenza del lavoro e procedure
7. comunicazioni e relazioni

8. rispetto della sicurezza e della ambiente

- l'importo come sopra determinato sarà erogato, unitamente alle competenze del mese successivo all'approvazione del bilancio, al solo personale che avrà ripreso l'attività lavorativa con AZIMUT oppure, nella prima retribuzione utile, al personale che riprenderà il lavoro in un periodo successivo. Non sarà pertanto corrisposto al personale che, per qualsiasi ragione non riprenderà l'attività lavorativa nella stagione successiva, ad eccezione del personale cessato per pensionamento, che pertanto riceverà il premio. Il Premio di risultato sarà assoggettato, se ed in quanto consentito dalle norme vigenti, alla decontribuzione del salario variabile.

15. L'Azienda si impegna a riconoscere ai lavoratori, nel caso in cui si verifichi un infortunio, una porzione del mancato reddito pari al 60 % della retribuzione giornaliera per i soli primi tre giorni.
16. Le parti si danno atto che i rapporti di lavoro stipulati da AZIMUT SpA con il personale bracciantile avventizio, regolamentati dal CCNL dei 25/05/2010 di categoria e dalle sue integrazioni locali, sulla base delle norme di settore (L. 11/03/70 n. 83 e D.Lgs 11/08/93 n. 375), sono da intendersi in ogni modo stipulati a tempo determinato, ed efficaci in forza, oltre che delle norme vigenti in materia, degli accordi stipulati fra le parti e dai relativi adempimenti sottoscritti individualmente.
17. Richiamando in continuità il precedente accordo del 04.12.2013, la validità del presente accordo sarà 01 .02.2016 al 30.11.2018

Ravenna, 15.02.16

Letto, approvato e sottoscritto

Per Azimut SpA

[redacted]

Per le OO.SS. rappresentate:

FLAI CGIL UILA UIL FAI CISCL

[redacted]

I delegati sindacali braccianti

[redacted]

Si allega elenco braccianti:

ELENCO BRACCIANTI

N° ord	Cognome Nome	Livello inserimento febbraio 2016
1	[redacted]	7°
2	[redacted]	7°
3	[redacted]	5°
4	[redacted]	7°
5	[redacted]	7°
6	[redacted]	7°
7	[redacted]	7°
8	[redacted]	7°
9	[redacted]	7°
10	[redacted]	7°
11	[redacted]	7°
12	[redacted]	7°
13	[redacted]	7°
14	[redacted]	7°
15	[redacted]	7°
16	[redacted]	7°
17	[redacted]	7°
18	[redacted]	7°